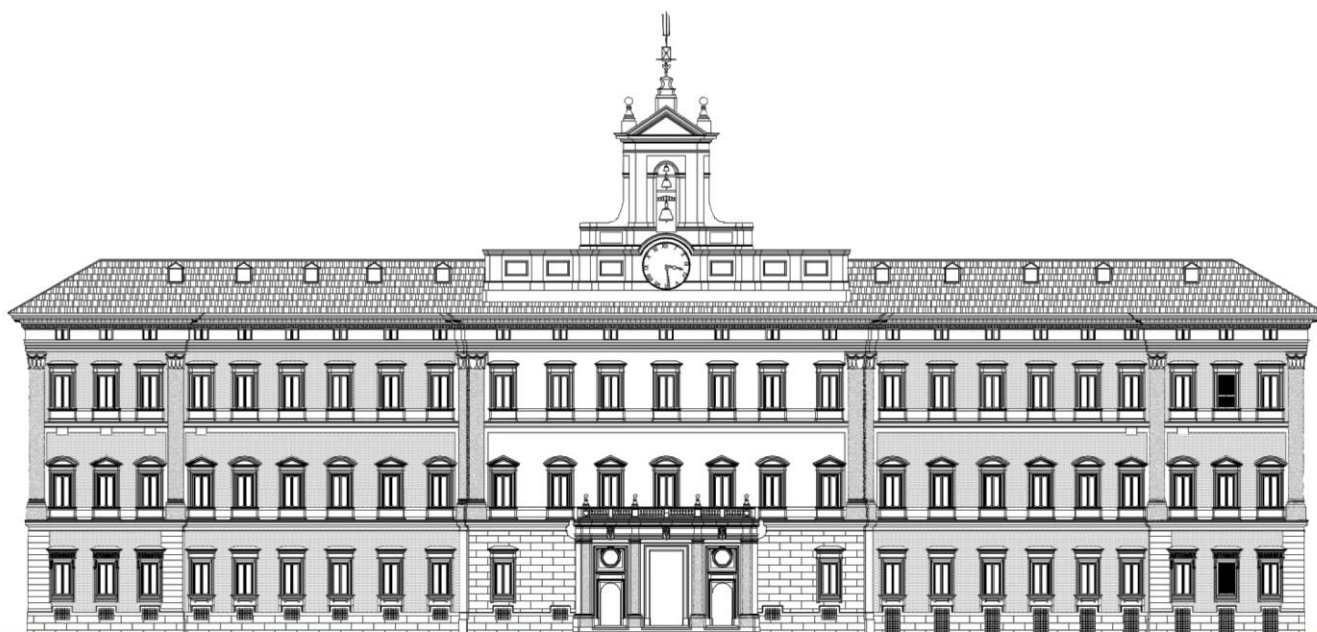




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3131

Misure urgenti per assicurare la continuità
operativa di impianti di interesse
strategico nazionale

*(Conversione in legge del DL n. 154 del 2026 –
Approvato dal Senato A.S. 2023)*

N. 533 – 16 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3131

Misure urgenti per assicurare la continuità
operativa di impianti di interesse
strategico nazionale

*(Conversione in legge del DL n. 154 del 2026 –
Approvato dal Senato A.S. 2023)*

N. 533 – 16 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3131
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Iaia (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 2023-A), dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa delle imprese in stato di insolvenza.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, ma non di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Al Senato, nel corso dell'esame, in sede referente, presso la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sono state approvate alcune proposte emendative prive di relazione tecnica.

Si evidenzia, altresì, che la 5^a Commissione ha successivamente espresso parere non ostativo¹ sugli emendamenti approvati dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), che non vi ha introdotto modificazioni.

Il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio riferita al testo trasmesso dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel presente *dossier* si fa pertanto riferimento alla relazione tecnica di passaggio.

¹ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 611 del 6 ottobre 2026.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza

Normativa vigente. L'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) individua gli elementi che devono essere contenuti nell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Tra questi, la lettera *g*) prevede le garanzie finanziarie richieste, da prestare al momento dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto, specificando che, per la gestione delle discariche, anche nella fase successiva alla chiusura, le garanzie devono essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Il citato articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere complessivamente trattenute per tutto il periodo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica. In particolare, salvo che l'autorità competente stabilisca un termine maggiore in presenza di rischi per l'ambiente:

- la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3 [lettera *a*]);
- la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è trattenuta per almeno trenta anni dalla medesima data [lettera *b*]).

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, sostituendo la lettera *g*) dell'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), prevede che per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, le garanzie finanziarie, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria.

Si ricorda che il testo originario del decreto-legge limitava la possibilità di prestare le garanzie su base annuale, anziché pluriennale, alle società che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012. Il riferimento alla gestione di un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 è stato soppresso per effetto dell'approvazione di una proposta emendativa nel corso dell'esame al Senato.

La relazione tecnica di passaggio afferma che il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di imprese in stato di insolvenza al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti. L'articolo 1, che interviene con una modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), concerne le garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche. In particolare, si prevede che, ove le imprese siano in amministrazione straordinaria, l'orizzonte temporale della garanzia possa essere limitato all'anno. La RT precisa che tutte le società in amministrazione straordinaria sono caratterizzate da un orizzonte temporale coincidente con il programma di gestione approvato dal tribunale, che rende più difficoltoso il reperimento di garanzie presso il sistema bancario o finanziario. Nello specifico, si tratta della periodicità delle garanzie prestate da imprese private.

La menzionata relazione tecnica afferma che non sono ascrivibili effetti connessi alla diversa periodicità della garanzia sui prestiti concessi dallo Stato e che tale disposizione è volta a evitare il congelamento di somme per garanzie pluriennali, creando, conseguentemente, maggiori disponibilità di cassa potenzialmente utilizzabili per la continuità produttiva e per il rimborso dei ratei dei prestiti statali.

La RT precisa, infine, che l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, consentono alle società in amministrazione straordinaria di prestare su base annuale le garanzie finanziarie richieste per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprese le discariche, anche quando l'autorizzazione o il periodo di gestione abbiano durata superiore. Tale facoltà opera per il periodo dell'amministrazione straordinaria e fino alla cessione a terzi del compendio aziendale, fermo restando il divieto di svolgere attività di discarica in assenza della relativa garanzia finanziaria.

Si ricorda che il testo originario del decreto-legge prevedeva la possibilità di prestare garanzie annuali, anziché pluriennali, solamente per le imprese in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti di interesse strategico nazionale. La relazione tecnica di passaggio considera la più ampia platea delle imprese in amministrazione straordinaria e motiva la possibilità di prestare le garanzie su base annuale con le difficoltà di reperimento delle stesse presso il sistema bancario o finanziario, connesse all'orizzonte temporale del programma di gestione. La RT afferma che la diversa periodicità delle garanzie non determina effetti sui prestiti concessi dallo Stato e che la misura, evitando l'immobilizzazione di risorse per garanzie pluriennali, determina maggiori disponibilità di cassa per le imprese, potenzialmente utilizzabili anche per il rimborso dei prestiti statali.

Al riguardo, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti sui prestiti concessi dallo Stato, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità con le quali sia assicurata, alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria, la continuità della copertura degli obblighi ambientali connessi alla gestione e alla chiusura delle discariche, nonché alla successiva gestione delle stesse, tenuto conto che le garanzie finanziarie prestate su base annuale sono considerate conformi ai requisiti di legge limitatamente al rispettivo periodo di efficacia.

In particolare, andrebbe chiarito se, nell'ipotesi di cessione a terzi del compendio aziendale, l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie per il periodo residuo, anche con riferimento agli obblighi ambientali maturati durante la precedente gestione, sia posto a carico del soggetto acquirente e se, nell'ipotesi di conclusione della procedura senza cessione, tale obbligo continui a gravare sulla società già assoggettata all'amministrazione straordinaria, qualora la stessa prosegua la propria attività.

Qualora, alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria, non risulti assicurata la copertura mediante garanzie finanziarie degli obblighi ambientali relativi a periodi successivi, andrebbe altresì chiarito se, nell'ipotesi in cui si rendano necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino ambientale, l'eventuale insufficienza delle risorse dei soggetti responsabili e dei loro aventi causa tenuti all'adempimento dei relativi obblighi

possa determinare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche competenti, ove le azioni di rivalsa nei confronti dei medesimi soggetti risultino infruttuose.

I predetti chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, e peraltro non ribadito dalla relazione tecnica di passaggio, circa l'assenza di un impegno dello Stato ad assumere l'onere delle garanzie per i periodi non coperti, non appare di per sé sufficiente a escludere che dall'attuazione delle disposizioni in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.